



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

9101/22

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. CHIARA GRAZIOSI - Presidente -
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -
- Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -
- Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -
- Dott. ANNA MOSCARINI - Rel. Consigliere -

RESPONSABILITA' CIVILE P.A.

U. 19/10/2021 - CC

R.G.N. 20545/2020

Chongioi
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20545-2020 proposto da:

, rappresentati e difesi dagli avvocati ALESSANDRO LANATA e LAMBERTO FERRARA ed elettivamente

- ricorrenti -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 80185250588, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

9101/22
/C

PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 7550/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 5/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNA MOSCARINI.

Considerato che:

1.

), laureati in medicina e chirurgia, allegando di aver frequentato diverse scuole di specializzazione per tutta la durata dei corsi in anni tutti compresi tra il 1980 ed il 1990 e di non aver ricevuto alcuna remunerazione, convennero davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, per sentir condannare le Amministrazioni convenute a risarcire il danno corrispondente alle somme non percepite ex Dlgs. n. 257 del 1991 a causa del mancato tempestivo recepimento delle Direttive Cee n. 75/363 del 16/6/1975 e n. 82/76 del 26/1/1982.

93 **2.** Nel contraddittorio con le Amministrazioni convenute il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2780 del 6/2/2019, rigettò la domanda ritenendo che l'atto introduttivo del giudizio fosse stato notificato oltre il compimento del decennio prescrizione del diritto maturato in data 27/10/1999.

3. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 7550 del 5/12/2019, ha rigettato l'appello richiamando l'orientamento di questa Corte secondo il quale *"Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e*

M

Ag

- *la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo" (Cass., n. 6606 del 2014; Cass., n. 23199/2016; Cass., n. 16452/2019).*

4. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Hanno resistito le Amministrazioni con controricorso.

5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-*bis* cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380*bis* c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza.

Ritenuto che:

1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 2935 e 2946 c.c. per aver il giudice del merito erroneamente individuato il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione. A loro avviso il *dies a quo* non poteva essere individuato nella data di entrata in vigore della legge 19/10/1999 n. 370 perché questa legge non era attuativa delle Direttive europee ma una mera norma di sanatoria per i soggetti la cui posizione era stata definita dalla giurisprudenza amministrativa. Ad avviso dei ricorrenti il momento di decorrenza della prescrizione decennale avrebbe dovuto essere individuato nella data di emanazione del D.P.C.M. 7/3/2007 e cioè nella data di effettivo recepimento, da parte dello Stato Italiano, delle direttive comunitarie perché, solo da quel momento, tutti gli specializzandi avevano avuto contezza del proprio diritto al risarcimento mentre fino a quel momento l'inadempimento dello Stato italiano si era perpetuato *de die in diem*.

Ad avviso dei ricorrenti vi sarebbero già numerose pronunce di merito che, in applicazione di una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 24/1/2018, si sarebbero discostate dal tralazio orientamento di questa Corte.

2. Con il secondo motivo - violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. ed omessa applicazione dell'art. 92 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c. - i ricorrenti si dolgono della mancata compensazione delle spese: i giudici del merito avrebbero dovuto, in presenza di pronunce diverse e di un non consolidato orientamento giurisprudenziale, quanto meno ritenere la sussistenza dei presupposti per disporre la compensazione delle spese.

3. Infine i ricorrenti chiedono di rimettere la causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per la soluzione di una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione della Direttiva 75/363/Cee del Consiglio del 16 giugno 1975.

4. Il Collegio rileva che le argomentazioni poste dai ricorrenti hanno carattere di novità rispetto al traluzio orientamento di questa Corte e che esse trovano fondamento in diversi arresti della Corte di Giustizia, cui i giudici del merito danno seguito con pronunce che non si conformano al richiamato indirizzo giurisprudenziale.


Tali profili inducono il Collegio a ritenere che sia opportuna una rivalutazione della materia, da parte della Sezione Terza di questa Corte, con trattazione della causa alla pubblica udienza cui pertanto rimette il giudizio.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla trattazione in pubblica udienza della Terza Sezione Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione del 19 ottobre 2021

Il Presidente
Chiara Graziosi



IL CANCELLIERE
Enrico PETTINE